



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5900

Seduta del 28/11/2016

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

APPROVAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, PREVISTO DALL'ART. 11, DELLA L.R. 24/2014

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Armando De Crinito

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- l'art. 9 del d.lgs. 192/2005 prevede che le Regioni effettuino programmi di verifica annuale degli Attestati di prestazione energetica;
- in Regione Lombardia i controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica sono disciplinati, per quanto riguarda il regime delle sanzioni, dall'art. 27 della l.r. 24/2006, e per quanto riguarda la procedura da seguire (modalità di estrazione degli Attestati da controllare, penalità da attribuire ai diversi errori di input, soglia di tolleranza specifica per ogni dato, numero massimo di penalità per la validità dell'Attestato, ecc.) dalla dgr 2554/2011 e dal decreto del D.U.O n. 33 del 9 gennaio 2012, aggiornato con decreto del D.U.O. n. 3673 del 27 aprile 2012;

DATO ATTO che l'art. 11 della l.r. 24/2014 ha previsto:

- la cessione a Infrastrutture Lombarde spa (ILspa) del ramo d'azienda di Finlombarda spa dedicato alle politiche energetiche regionali;
- l'attribuzione a ILspa dei controlli sugli Attestati di prestazione energetica, prima assegnati ad Arpa;
- la redazione annuale, da parte di ILspa, di un Piano dei controlli in merito alla conformità degli Attestati di prestazione energetica degli edifici e del resoconto dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate;
- la pubblicazione del suddetto resoconto sul sito istituzionale della società;

DATO ATTO che ILspa ha presentato alla U.O. regionale competente la propria proposta di Piano dei controlli il 13 settembre 2016 e che tale proposta è stata oggetto di successive modifiche a seguito del confronto intervenuto con la stessa U.O.;

CONSIDERATO:

- che il D.M. 26 giugno 2015, relativo alle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici, prevede che la quota minima di verifiche in capo alle Regioni sia almeno del 2% rispetto agli APE depositati sul territorio di competenza in ogni anno solare;
- che tutti gli APE prodotti, a seguito dell'entrata in vigore della procedura di cui alla dgr 3868 del 17.7.2015, con il motore di calcolo Cened+ 2.0, subiscono un primo controllo già a partire dall'inserimento dei dati, dal momento che il software rileva le incoerenze, impedendo di proseguire nel



Regione Lombardia

LA GIUNTA

calcolo;

- che i controlli di tipo documentale possono essere effettuati sugli APE depositati nel Catasto energetico indipendentemente dal fatto che siano stati redatti sulla base della procedura di cui alla dgr 8745/2008, e del relativo decreto 5796/2009, o della procedura di cui al decreto 6480/2015;

DATO ATTO:

- che le linee guida per la certificazione energetica degli edifici, approvate con DM 26.6.2015 e recepite da Regione Lombardia con decreto n.6480/2015, implicano la necessità di definire criteri e penalità specifiche per i controlli da effettuare sugli APE redatti in base alla nuova disciplina sopra citata;
- che i criteri e le penalità di cui sopra saranno definiti con provvedimento del dirigente competente indicando anche le modalità di esecuzione dei controlli documentali, che dovranno essere estesi anche agli Ape redatti in base alla dgr 8745/2008 e al decreto 5796/2009;

RITENUTA la necessità, a seguito delle modifiche intervenute nell'affidamento delle attività di riscossione coattiva dei crediti regionali, di stabilire che l'ingiunzione di pagamento della sanzione, nel caso in cui un trasgressore non si avvalga delle facoltà di oblazione prevista dalla L. 689/81, venga emessa direttamente da Regione Lombardia e non da Ilspa, diversamente da quanto previsto con dgr 2554/2011;

DATO ATTO che il Piano dei Controlli in oggetto, allegato al presente provvedimento nella sua versione finale, è stato ritenuto meritevole di approvazione da parte del Dirigente dell'U.O. Energia, reti tecnologiche e gestione risorse;

ATTESO che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice 118. Econ.17.1 "Promozione dell'edilizia sostenibile";

A VOTI UNANIMI, palesemente espressi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare il Piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici predisposto da Ilspa, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 della l.r. 24/2014, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i criteri e le penalità per il controllo degli APE redatti sulla base della dgr 3868/2015 e del decreto 6480/2015 saranno definiti con provvedimento del dirigente competente indicando anche le modalità di esecuzione dei controlli documentali, che dovranno essere estesi anche agli APE redatti in base alla dgr 8745/2008 e al decreto 5796/2009;
3. di stabilire che l'ingiunzione di pagamento della sanzione, nel caso in cui un trasgressore non si avvalga delle facoltà di oblazione prevista dalla L. 689/81, venga emessa direttamente da Regione Lombardia e non da Ilspa, diversamente da quanto previsto con dgr 2554/2011;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Burl.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici

(Articolo 11, comma 4 della Legge Regione Lombardia 5 agosto 2014 , n. 24)

Ottobre 2016

SOMMARIO

1. Premesse	3
2. Quadro normativo	3
2.1 La legislazione nazionale	3
2.1 La legislazione regionale	4
3. Entità dei controlli e criteri minimi	7
3.1 Accertamenti di primo livello	9
3.2 Accertamenti di tipo documentale	9
3.3 Accertamenti con rilievo	11
4. Risorse impiegate	11
5. Ispettori esterni	12
6. Piano delle attività	13

1. PREMESSE

Con Legge Regione Lombardia 5 agosto 2014, n. 24 è stata conseguita la cessione a Infrastrutture Lombarde S.p.A. del ramo di azienda di Finlombarda S.p.A. dedicato allo sviluppo e all'attuazione delle politiche energetiche regionali e allo sviluppo dei sistemi catastali riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica ed il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile.

Contestualmente, sono state attribuite a Infrastrutture Lombarde S.p.A. le funzioni relative ai controlli e all'irrogazione delle sanzioni riguardanti gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici, di cui all'articolo 27, comma 17 nonies, della Legge Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 affidate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12.

L'Art. 11 comma 4 della Legge Regione Lombardia 5 agosto 2014, n. 24 detta a Infrastrutture Lombarde S.p.A. la predisposizione, con cadenza annuale, di un Piano dei controlli relativo alla conformità degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici e il resoconto dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate.

Il presente documento costituisce il primo piano per l'avvio delle attività di accertamento e tiene conto del corposo e significativo aggiornamento della normativa di settore apportato dai Decreti interministeriali del 26 giugno 2015 e dai dispositivi regionali di recepimento (DGR 3868 del 17 luglio 2015 e DDUO n. 6480 del 30/7/2015).

2. QUADRO NORMATIVO

Nel seguito viene riportata una descrizione sintetica della vigente legislazione che regola, a livello nazionale e regionale, l'accertamento della conformità degli APE.

2.1 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

A livello nazionale il dispositivo normativo di riferimento è costituito dal D. Lgs. 192/2005, successivamente modificato dal Decreto Legge 63/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013. L'Art. 9 assegna alle Regioni e alle Province autonome l'onere di avviare programmi di verifica annuali della conformità degli APE, nel rispetto dei principi dettati dal DPR 75/2013, che prevedono che i controlli siano prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti, comprendendo tipicamente:

- a) l'accertamento documentale degli APE (incluso in esso anche la verifica del rispetto delle procedure);

- b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
- c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

L'Art. 15 del Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i. definisce inoltre le diverse sanzioni da irrogare in caso di specifiche violazioni (si veda Tabella 1).

Il Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015, *"Adeguamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"*, prevede inoltre che la quota minima di verifiche in capo alle Regioni sia pari al 2% degli APE depositati sul territorio di competenza in ogni anno solare.

L'Art.8 delle disposizioni allegate al predetto Decreto disciplina infine che, tra le verifiche assegnate alle Regioni, rientrano anche il controllo dell'effettiva emissione dell'APE nei casi previsti dalla normativa vigente e del rispetto degli adempimenti relativi alla pubblicazione delle informazioni sulla qualità energetica degli edifici negli annunci di vendita e locazione.

Ai sensi dell'Art.1 comma 7 del Decreto-legge 145/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9/2014, l'accertamento e la contestazione della violazione per i contratti di compravendita immobiliare e di locazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione del contratto, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.1 LA LEGISLAZIONE REGIONALE

A livello regionale, la norma di riferimento è la Legge Regionale n. 24 del 11 dicembre 2006 e s.m.i. che affida a Infrastrutture Lombarde S.p.A. il compito di effettuare gli accertamenti relativi alla conformità degli APE e ai casi di compravendita immobiliare e locazione e definisce l'entità delle sanzioni (si veda Tabella 1).

I criteri, le modalità di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni sono state definite tramite la DGR IX/2554 del 24 novembre 2011. Con il DDUO n. 33 del 9 gennaio 2012, successivamente aggiornato dal DDUO n. 3673 del 27 aprile 2012, sono state poi approvate le regole operative per l'effettuazione degli accertamenti, ossia i criteri di selezione delle pratiche, i parametri oggetto di verifica tramite rilievo dell'edificio e le regole per la definizione dell'esito.

I dispositivi sopra citati sono stati elaborati sulla base delle disposizioni approvate con la DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008 e della modalità di calcolo delle prestazioni energetiche definita con DDUO n. 5796 del 2009, oggi superati dalla disciplina approvata con la DGR X/3868 del 17 luglio 2015 e dal successivo testo unico sull'efficienza energetica, DDUO n. 6480 del 30/7/2015.

La prima fase del lavoro, come indicato al successivo § 6, consiste pertanto nell'aggiornamento dei criteri operativi per lo svolgimento degli accertamenti al fine di adeguarli alla procedura di calcolo implementata nel motore Cened+ 2.0 ed entrata in vigore il 1/10/2015. Tuttavia, gli attestati di

prestazione energetica correttamente redatti sulla base della procedura di cui alla dgr 8745/2008 e al decreto 5796/2009 (si veda il punto 8 della dgr 3868 del 17.7.2015), continueranno ad essere valutati sulla base dei criteri approvati con i decreti n.33 e n. 3673 del 2012 ed eventuali successive modifiche.

Al fine dell'effettuazione degli accertamenti di conformità dell'APE, occorre considerare che, ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs. 192/2005, lo stesso è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Il Soggetto certificatore è pienamente responsabile di quanto dichiara nella redazione dell'APE e risponde di eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi di quanto previsto dall'Art. 76 dello stesso Decreto: *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

Attraverso l'asseverazione dell'APE, il Soggetto certificatore assume inoltre la responsabilità di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità definite dai provvedimenti regionali (punto 16.1 della dgr 8745/2008 o punto 16.5 del DDUO 6480/2015).

L'aggiornamento del D.Lgs 192/2005 ha introdotto una nuova causa di decadenza dell'idoneità dell'APE, ripresa a livello regionale dal punto 11.8 del DDUO 6480/2015, ossia il mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio, comprese le eventuali necessità di adeguamento.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti.

Ai sensi del punto 5 del DDUO n. 224/2016, il libretto d'impianto, aggiornato in conformità alle disposizioni per il controllo sull'efficienza energetica degli impianti termici civili, deve essere obbligatoriamente allegato all'APE consegnato all'acquirente o al locatario dell'edificio, prima della stipula del contratto. Il libretto non deve necessariamente essere unito all'APE allegato al contratto medesimo, in sede di stipulazione.

Soggetto coinvolto	Violazione	Sanzione D.Lgs. 192/2005 e s.m.i	Sanzione L.R. 24/2006
Certificatore	Compilazione APE non conforme	da 700 € a 4.200 € + comunicazione all'ordine, collegio professionale di appartenenza (REGIONI)	da 500 € a 2.000 € + 10 €/m ² per assegnazione classe superiore fino ad un max. di 10.000,00 € + comunicazione Ordine, Collegio o Associazione professionale + sospensione 6 mesi dall'elenco (1 ^a violazione) o cancellazione 2 anni (reiterazione) (ILSPA)
Progettista	Compilazione relazione tecnica non conforme	da 700 € a 4.200 € + comunicazione Ordine, Collegio o Associazione professionale (COMUNE)	da 2.000 € a 5.000 € +50 % in caso di realizzazione di interventi altrimenti non ammissibili o accesso ad agevolazioni (COMUNE)
Direttore dei lavori	Omessa presentazione al Comune di asseverazione di conformità opere oppure realizzazione opere in difformità dalla RT	da 1.000 € a 6.000 €. + comunicazione all'ordine, collegio professionale di appartenenza (COMUNE)	da 5.000 € a 15.000 €. + raddoppio per violazione norme FER e risparmio energetico + adeguamento opere + comunicazione all'ordine, collegio professionale (COMUNE)
Costruttore o proprietario	Omessa dotazione APE a fine lavori	da 3.000 € a 18.000 €	Non prevista
Alienante a titolo oneroso	Omessa dotazione APE	da 3.000 € a 18.000 € (AGENZIA ENTRATE/GdF)	da 5.000 € a € 20.000 € (ILSPA)
Locatario	Mancata dotazione o allegazione APE nuovo contratto di locazione	da 3.000 € a 18.000 € tranne locazioni edifici residenziali < 4 mesi/anno da 1.000 € a 4.000 € per locazione singole unità immobiliari e (con durata locazione < 3 anni) ridotta 50% (AGENZIA ENTRATE/GdF)	da 2.500 € a 10.000 € (ILSPA)
Responsabile dell'annuncio immobiliare	Mancata indicazione parametri energetici in annuncio offerta di vendita o locazione	da 500 € a 3.000 €	da 1.000 € a 5.000 € (COMUNE)
Aggiudicatario Servizio Energia	Mancata consegna APE	Non prevista	da 500 € a 2.000 € (COMUNE)

Tabella 1 – Sanzioni vigenti a livello nazionale e regionale per tipologia di violazione e soggetto.

3. ENTITÀ DEI CONTROLLI E CRITERI MINIMI

Le verifiche che verranno condotte sugli APE rilasciati ai sensi della procedura approvata con decreto 6480/2015 e con decreto 224/2016 sono di tre tipologie, tra loro distinte in relazione al livello di approfondimento, come illustrato in Figura 1:

1. accertamenti di primo livello, di ammissibilità e ragionevolezza;
2. accertamenti di secondo livello o documentali;
3. accertamenti di terzo livello o con rilievo presso l'edificio.




Figura 1 – Illustrazione delle diverse verifiche condotte sugli APE depositati nel CEER.

Gli **accertamenti di primo livello** consistono nella verifica della corrispondenza dei dati inseriti nel motore di calcolo ed è implicita nel software, dal momento che se viene rilevata un'anomalia, non dà la possibilità di procedere o comunque chiede conferma al certificatore. Tali accertamenti vengono condotti sulla totalità delle pratiche di certificazione prodotte attraverso il Motore di calcolo Cened+ 2.0, che rappresentano circa il 92% delle certificazioni depositate nell'anno, e consentono, di fatto, di ottemperare a quanto richiesto dalla Direttiva 2010/31/UE in merito all'esecuzione di verifiche su una percentuale statisticamente significativa degli APE rilasciati nel corso dell'anno.

Considerando gli andamenti storici del deposito di APE, è possibile stimare che nel corso del 2016 si raggiunga una quota di circa **200.000 APE**, di cui circa **184.800** prodotti tramite il motore di calcolo centralizzato (Cened+2.0) e pertanto soggetti alle verifiche predette.

Il numero di verifiche corrispondente alla quota minima del 2%, in conformità a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", è pari a 3.600 accertamenti. Tale quota di verifiche viene garantita e abbondantemente superata dagli accertamenti di primo livello.

Nella Tabella 2 è riportato il numero minimo di accertamenti, per tipologia, che si prevede di effettuare entro la fine del 2017.

Anno	Procedura di calcolo	Con rilievo	Documentali
2016	DDG 5796/2009 (Cened +)	35	-
	DDUO 6480/2015 (Cened + 2)	-	-
1° semestre 2017	DDG 5796/2009 (Cened +)	25	> 500
	DDUO 6480/2015 (Cened + 2)	25	
2° semestre 2017	DDG 5796/2009 (Cened +)	-	
	DDUO 6480/2015 (Cened + 2)	50	

Tabella 2 – Programma accertamenti da eseguire entro il 2017.

Gli accertamenti di secondo e terzo livello che verranno condotti nell'ultimo scorcio dell'anno 2016 e per l'intero anno 2017 comporteranno l'esame di almeno **500** Attestati di Prestazione Energetica tramite controllo documentale e **135** Attestati di Prestazione Energetica tramite verifiche con rilievo. Essi riguarderanno sia gli APE rilasciati ai sensi del DDG 5796/2009, sia gli APE rilasciati ai sensi del DDUO 6480/2015.

Le verifiche attualmente già effettuate nel corso del 2016 hanno riguardato unicamente gli APE rilasciati ai sensi del DDG 5796/2009 e gli esiti sono riportati nella Tabella 3.

n.	Tipologia	Codice APE	Esito	Sanzione irrogata (misura ridotta)	Note
1	APE	17043-000088/15	POSITIVO	-	-
2	APE	12086-000108/14	NEGATIVO	666,66 €	-
3	APE	12086-000109/14	NEGATIVO	666,66 €	-
4	APE	12086-000045/14	NEGATIVO	666,66 €	-
5	APE	00015324225512 (codice falso)	NEGATIVO	666,66 €	Segnalazione a Procura della Repubblica e sospensione <i>sine die</i> del certificatore
6	APE	1320411653216 (codice falso)	NEGATIVO	666,66 €	Segnalazione a Procura della Repubblica e sospensione <i>sine die</i> del certificatore
7	APE	3452-2016 (codice falso)	NEGATIVO	666,66 €	Segnalazione a Procura della Repubblica e sospensione <i>sine die</i> del certificatore
8	Contratto locazione senza APE	-	NEGATIVO	2.500 €	-
9	APE	15077-000989/15	NEGATIVO	666,66 €	-

Tabella 3 - Esito degli accertamenti effettuati nel 2016.

3.1 ACCERTAMENTI DI PRIMO LIVELLO

Tutti gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti con il Motore di calcolo Cened+ 2.0 sono soggetti sia a una verifica preventiva di ammissibilità dei dati di input, che impedisce la compilazione dell'APE nel caso in cui venga inserito un dato non accettabile dal punto di vista fisico, sia a una validazione in termini di ragionevolezza del dato che prevede la segnalazione all'utente, tramite specifici *warning*, dei valori che non rientrano nella soglia di probabilità predeterminata sulla base di analisi statistiche.

Tale verifica costituisce l'accertamento di primo livello e viene effettuata sul 100% delle pratiche depositate presso il Catasto Energetico Edifici Regionale, ai sensi del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.

3.2 ACCERTAMENTI DI TIPO DOCUMENTALE

Le verifiche di secondo livello di tipo documentale saranno riferite ad APE registrati nel Catasto Energetico Edifici Regionale entro i 4 anni precedenti alla data di avvio del procedimento di accertamento. Pertanto, riguarderanno sia gli APE rilasciati ai sensi del DDG 5796/2009, sia gli APE rilasciati ai sensi del DDUO 6480/2015.

Al fine di soddisfare la previsione di concentrare i controlli sulle classi energetiche più efficienti si prevede di effettuare il 50% delle verifiche selezionando gli APE caratterizzati dalle classi A1, A2, A3, A4 nonché A e A+ (con riferimento alla precedente procedura di calcolo). Il rimanente 50% prenderà in esame gli APE collocati nelle classi comprese tra B e G.

La selezione delle pratiche oggetto di accertamento documentale avverrà in maniera casuale previa individuazione dell'ambito territoriale entro cui concentrare i controlli a cura dell'Organismo di accreditamento.

La selezione delle pratiche oggetto di accertamento documentale potrà inoltre ricomprendere le pratiche affette da dati anomali, individuate dall'Organismo di Accreditamento in accordo con Regione Lombardia.

Le verifiche documentali verteranno sugli APE e i relativi file di interscambio dati, in formato XML, prodotti ai sensi del DDG 5796/2009 e ai sensi del DDUO 6480/2015 (quest'ultimo tramite il motore di calcolo Cened+2.0).

L'accertamento documentale prevede sia la verifica della presenza di errori gravi che determinano la notifica immediata della sanzione, sia di errori che determinano la sola decadenza della validità dell'APE e di anomalie che prevedono invece la possibilità, per il Soggetto certificatore, di produrre la documentazione idonea a giustificare i dati considerati nella produzione dell'APE.

Il work-flow del procedimento di accertamento documentale è rappresentato in Figura 2 e sarà definito tramite un apposito Decreto del Dirigente competente di Regione Lombardia.




Figura 2 – Work-flow del procedimento di accertamento documentale.



Al fine di garantire una migliore qualità dei dati registrati nel CEER, nel corso del 2017 verranno impostate opportune funzioni atte ad inibire il caricamento di file affetti da errori gravi che non siano già filtrati tramite le verifiche effettuate dal motore di calcolo Cened+2.

Tra queste rientra, ad esempio, la verifica dell'effettivo inserimento degli interventi migliorativi per le classi energetiche comprese tra la A2 e la G, ai sensi del punto 2 del DDUO 224/2016.

3.3 ACCERTAMENTI CON RILIEVO

Gli accertamenti di terzo livello saranno caratterizzati da controlli con rilievo in situ al fine di verificare la corrispondenza dei dati dichiarati dal certificatore con il reale stato di fatto dell'edificio.

Tali accertamenti saranno selezionati attingendo al campione di APE già sottoposto ad accertamento di tipo documentale, in caso di esito dubbio; l'individuazione delle restanti pratiche per le quali effettuare il sopralluogo avverrà in relazione alla maggiore probabilità di errore in considerazione dei seguenti fattori:

- Valori anomali di $EP_{gl,nren}$;
- Valori anomali di trasmittanza termica delle dispersioni dell'edificio;
- Valori anomali di potenza termica dei generatori a combustione;
- Altri valori anomali contenuti nel file XML o nell'APE;
- Quantità di APE redatti dal singolo soggetto certificatore in un congruo intervallo temporale.

Tra le pratiche oggetto di accertamento con rilievo potranno inoltre rientrare le pratiche affette da dati anomali individuate dall'Organismo di Accreditamento in accordo con Regione Lombardia.

I parametri e le grandezze analizzate nell'esecuzione degli accertamenti di 3° livello per gli APE rilasciati ai sensi del DDG 5796/2009 sono quelli definiti, con le relative tolleranze e penalità, con i decreti n.33 e n. 3673 del 2012, ed eventuali successive modifiche, mentre i parametri e le grandezze relative agli APE rilasciati ai sensi del DDUO 6480/2015 verranno definiti tramite apposito Decreto a cura della DG competente di Regione Lombardia.

Al fine di garantire l'esecuzione degli accertamenti con rilievo nel periodo ottobre 2016 – giugno 2017, ossia prima della selezione degli Ispettori tramite la procedura descritta al paragrafo 5, sarà cura di ILSPA procedere alla selezione di una Società che offre servizi di certificazione ed ispezione nell'ambito di interesse, che garantisca il possesso dei requisiti minimi per i propri dipendenti (possesso dell'accREDITAMENTO nell'elenco dei certificatori energetici di Regione Lombardia).

4. RISORSE IMPIEGATE

Il team di lavoro di ILSPA dedicato alla complessiva attività di accertamento è costituito dalle seguenti figure professionali, cui saranno affidate le attività sotto specificate:

- Responsabile Unico del Procedimento:
 - Selezione delle pratiche oggetto di accertamento;
 - Supervisione delle diverse fasi dell'accertamento;
 - Irrogazione della sanzione;

- Responsabile della Segreteria tecnica:
 - Coordinamento delle attività propedeutiche alla definizione dell'esito e all'irrogazione della sanzione;
 - Definizione dell'esito dell'accertamento;
- 2 Istruttori amministrativi:
 - Gestione delle comunicazioni inerenti gli accertamenti;
 - Programmazione calendario dei rilievi;
- 3 Istruttori tecnici:
 - Supervisione delle attività assegnate agli Ispettori incaricati;
 - Valutazione degli scritti difensivi;
 - Verifiche documentali in affiancamento agli Ispettori incaricati;
- Ispettori esterni:
 - Esecuzione dei rilievi e predisposizione dell'esito dell'accertamento;
 - Verifiche documentali.

5. ISPETTORI ESTERNI

Si prevede che le attività di accertamento con rilievo, come avvenuto nel corso delle campagne di verifica del 2012 e 2013, siano assegnate ad Ispettori esterni, in possesso di requisiti minimi, ovvero, ad esempio, dell'accreditamento all'elenco dei certificatori di Regione Lombardia (idoneo titolo di studio tra quelli abilitanti alla certificazione degli edifici).

Qui di seguito vengono evidenziati alcuni elementi essenziali dell'attività che verrà messa in atto, a seguito di un connesso dispositivo amministrativo regionale.

Ad ogni ispettore sarà impedito l'esercizio dell'attività di certificazione energetica per tutta la durata del contratto.

L'attività di accertamento a regime sarà preceduta da una fase di validazione dei parametri oggetto di controllo e della procedura adottata.

La selezione dei professionisti esterni punterà ad individuare alcuni soggetti, omogeneamente distribuiti sul territorio regionale, tramite una procedura che preveda lo svolgimento di un esame per la valutazione delle competenze attraverso la somministrazione di un test scritto composto da quesiti tecnici con risposta multipla, organizzato dall'Organismo di Accreditamento, che darà luogo alla formazione di una graduatoria cui attingere per l'affidamento degli incarichi.

L'ammissione alla graduatoria sarà subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo. I candidati che raggiungeranno tale soglia potranno pertanto accedere alla graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio.

Una volta pubblicata la graduatoria, ILSPA ne attingerà i nominativi, in ordine di punteggio decrescente, al fine di sottoscrivere gli incarichi della durata biennale per l'esecuzione dell'attività di accertamento.

L'esame per la selezione degli Ispettori viene ripetuto con cadenza biennale e ad ogni nuova sessione viene aggiornata la graduatoria di merito con l'inserimento dei nuovi candidati in base al punteggio totalizzato. Il nominativo dei soggetti che sottoscrivono il contratto per l'esecuzione delle attività viene depennato dalla graduatoria per i 4 anni successivi allo scadere dell'incarico, al fine di garantire la rotazione degli accertatori.

6. PIANO DELLE ATTIVITÀ

	ATTIVITA'	TERMINE
1	Documento interno delle Operazioni di Accertamento e aggiornamento Condizioni d'Uso dei servizi CENED	30/11/2016
2	Incarico a Società esterna di collaborazione con ILSPA per l'esecuzione degli accertamenti del primo semestre 2017	31/01/2017
3	Approvazione Delibera Giunta Regionale e Decreto Dirigenziale per la definizione dei criteri	31/12/2016
4	Prima sessione d'esame per la formazione della graduatoria di merito dei professionisti candidati per l'attività di accertamento	30/06/2017
5	Sviluppo Sistema Informativo a supporto degli accertamenti	30/06/2017
6	Affidamento incarichi a professionisti che collaboreranno con ILSPA nell'attività di accertamento	30/09/2017

La prima fase del lavoro (Attività 1) è volta alla definizione di quanto necessario al fine di conferire all'attività di accertamento il maggior grado di affidabilità e standardizzazione.

In quella fase saranno pertanto definite le procedure che i diversi attori che intervengono nel procedimento di controllo saranno tenuti ad osservare; in particolare, si procederà a:

- Individuare e definire i ruoli dei soggetti ILSPA coinvolti (Responsabile Unico del Procedimento, Ispettore, Istruttore tecnico);
- aggiornare le "Condizioni d'uso dei servizi Cened", con particolare riferimento alla figura e ai compiti dell'Ispettore;
- definire le procedure interne per la gestione dell'attività di accertamento;
- predisporre il Manuale tecnico per l'Ispettore.